

# COMUNE DI RAMISETO

## STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 71 del 16/12/1991 esecutiva in data 15/03/1992 prot. CO.RE.CO. di Reggio Emilia n° 1501/92, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 29 del 02/03/1992.

Modificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°51 del 23/07/1993  
Controllata dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 09/09/1993 prot. 33895  
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 101 del 25/11/1993

Ulteriormente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 103 del 30/12/1994 parzialmente annullata dal CO.RE.CO. di Bologna con ordinanza n° 95/4417 del 13/02/1995

MODIFICATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 28/12/2000  
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 29/01/2001  
esecutivo da parte CORECO di Bologna nella seduta del 07/02/2001 prot. n. 384/2001  
pubblicato sul BUR n. 93 del 09/07/2001

MODIFICATO, altresì, dal Consiglio Comunale deliberazione **n. 16 del 18/03/2009**

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 – Principi Fondamentali

1. Il comune di Ramiseto è ente locale autonomo che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

#### Art. 2 – Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propriacomunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della Costituzione.
2. Il comune riconosce la pari dignità dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, provenienza Geografica, lingua, religione, nel consolidamento dei valori di libertà, democrazia, solidarietà, tolleranza, promuove la vita e la dignità della persona, e il diritto al lavoro, alla salute, alla istruzione, alla cultura, all'uguaglianza.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alla amministrazione.
  4. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, di categoria e imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.
  5. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito degli interessi della propria comunità sia nei rapporti che si svolgono e si esauriscono all'interno del proprio territorio sia nelle relazioni di carattere sovracomunale con altri soggetti ed altri ordinamenti.
  6. In particolare il comune ispira la propria azione ai seguenti principi ed obiettivi:
    - a. creazione di pari opportunità fra i cittadini, con forme di solidarietà accentuata verso le categorie più svantaggiate;
    - b. superamento degli squilibri economici e sociali esistenti e ricerca della piena occupazione;
    - c. tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientale, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
    - d. creazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona;
    - e. collaborazione con le istituzioni scolastiche e promozione di iniziative tese a qualificare il sistema scolastico nonché a garantire l'accesso ai vari servizi da parte di tutti gli aventi diritto;
    - f. attenzione ai diversi temi culturali, promozione e sostegno di attività culturale per favorirne lo sviluppo in rapporto con le associazioni locali e presidi istituzionali;
    - g. incentivazione della attività sportiva in tutte le sue forme ed espressioni.
  7. Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra i popoli e culture, nel rispetto delle leggi dello stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30/12/1989 e nelle prospettive di un Europa politicamente ed economicamente unita.
  8. Il Comune riconosce l'importanza e la necessità della presenza sul territorio delle del volontariato per il loro scopo sociale ed umanitario e ne valorizza il ruolo, attivando le forme di collaborazioni possibili, nei diversi settori della vita sociale, nel rispetto delle funzioni e risorse.
  9. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, della più diffusa informazione, delle efficacia e della efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumentali nella Programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

#### Art. 4 – La Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni di competenze comunali, assegnando alla stessa le risorse necessarie.  
.La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

#### Art. 5 – Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:  
Canova, Ramiseto, Montemiscoso, Gazzolo, Cereggio, Traviano, Castagneto, Fornolo, Cecciola, Miscoso, Succiso, Succiso Nuovo;  
dalle seguenti borgate:  
Tegge, Nigone, Temporia, Camporella, Montedello, Lugolo, Enzano, Pieve San vincenzo, Storlo, Povichio;  
nonché dei seguenti agglomerati:  
Lago del Casale, Bosco di Nigone, Ventasso Laghi, Piane di Camporella, Piane di Enzano, Pallarino, Borcale, Maore, Andrella, Cà Adani, Cà Abate, Braglie;  
storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup>. 98.23 confinante con i comuni di:  
Vetto, Castelnovo né Monti, Busana, Collagna, Palanzano, Comano e Monchio delle Corti.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Ramiseto, che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

#### Art.6 – Albo Pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la Pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 7 – Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ramiseto.
2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e nelle manifestazioni ufficiali, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

### **TITOLO 1°**

#### **ORGANI ISTITUZIONALI**

##### Art. 8 – Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

##### Art. 9 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

##### Art. 10 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

#### Art. 11 – Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. (Abrogato)
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/00, sono assolti dal Vice Sindaco.
5. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, qualora non pervengano entro il predetto termine documentate o attendibili giustificazioni.

#### Art. 12 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno le commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenze, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale delle rappresentanze politiche del Consiglio.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di tutte le forze sociali, politiche ed economiche per l'esame degli specifici argomenti addetti della consultazione.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

## Art. 13 – Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l' esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La nomina del Presidente della Commissione è riservata al Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio dovrà disciplinare:
  - a) le modalità di convocazione e funzionamento delle Commissioni,
  - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune,
  - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di regolamento, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione,
  - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche elaborazioni di proposte,
  - e) casi di segretezza delle sedute.

## Art. 14 – Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano. L'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili fin dalla loro presentazione.

## Art. 15 – Diritti e doveri del consigliere

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, come previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato.

## Art. 16 – Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo, sono individuati nei consiglieri, preferibilmente non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### Art. 16 bis

#### ATTIVITA' ISPETTIVA E COMMISSIONI INDAGINI

1. I consiglieri possono presentare Interrogazioni e Mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune e che interessano in generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.  
Le Mozioni e le Interrogazioni su fatti di particolare rilievo debbono sempre essere formulate per iscritto e firmate dal proponente.  
Il Sindaco risponde oralmente o per iscritto nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni in Consiglio Comunale, personalmente o all'uopo delegando un Assessore, a Interrogazioni e Mozioni presentate dai consiglieri.  
Interrogazione e mozione indirizzate al Sindaco, vanno presentate all'ufficio di segreteria e protocollate per assicurargli data certa.  
Gli ordini del giorno possono essere presentati con le stesse modalità delle mozioni e delle Interrogazioni oppure, in casi di urgenza, prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale
2. I poteri e la composizione delle Commissioni Consiliari di indagine previste dalla legge, vengono determinati di volta in volta dal Consiglio Comunale in accordo con i gruppi consiliari.

#### Art. 17 – Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa collabora, altresì, con il Sindaco nelle attuazioni degli indirizzi generali e politico – amministrativo del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti che sono determinanti, per tipi di procedimenti, con regolamento approvato dal Consiglio.  
In tale contesto la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, verso il quale svolge anche una funzione propositiva di impulso.
2. La Giunta compie, comunque, gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano, per disposizioni legislative, di statuto o di regolamento, nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale o del personale appartenente alle figure massime apicale esistenti nell'Ente, ancorché non dirigenziali.

#### Art. 18 - -Nomina e prerogative

1. ***Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.  
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.***

2. **La prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.  
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.  
L'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri nei termini di legge stabiliti per la seduta.**
3. **Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di anni stabilito dalla legge.**
4. **abrogato.**
5. **Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.**
6. **abrogato.**
7. **Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta Comunale e gli istituti della decadenza e della revoca sono stabiliti dalla legge.”**

#### Art. 19 – Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.
2. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore cittadini, non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica dei Consiglieri.  
Gli Assessori esterni al Consiglio presentano a tal fine un curriculum.  
Non sono comunque eleggibili i candidati non eletti nelle ultime elezioni comunali. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità all'adunanza.  
In sede di nomina degli Assessori, il Sindaco, in applicazione dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto in materia di pari opportunità fra uomo e donna, opera per ottenere la presenza dei due sessi nella compagine di Giunta.

#### Art. 20 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

#### Art. 21 – Attribuzioni

##### **Art. 21 – Attribuzioni (della Giunta Comunale)**

1. Alla Giunta Comunale competono l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei servizi.
2. *Abrogato.*



3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) nomina i legali e i consulenti e conferisce gli incarichi intuitu personae;
- b) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e assume gli atti di adozione delle dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- d) adotta gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti e arbitrati;
- e) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva integrativa
- f) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- g) valuta l'attività svolta e i risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi, in relazione agli obiettivi fissati, sulla base dell'istruttoria condotta dal nucleo di valutazione;
- h) approva i progetti dei lavori pubblici e le eventuali varianti;
- i) approva i capitolati per le forniture di beni e servizi amministrativi.

4. Abrogato

#### Art. 22 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". Le sedute della Giunta comunale sono private, salvo sua diversa decisione.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

#### Art. 23 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e lo rappresenta e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza dell'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti non rientranti nelle competenze della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale, e delle figure massime apicali esistenti nell'ente, ancorché non dirigenziali.

In particolare il Sindaco:

- a) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- b) adotta ordinanze ordinarie e quelle straordinarie;

- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  - d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
  - e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, dal Sindaco presieduta, nei limiti previsti dalla legge;
  - f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni anche su atti riservati;
  - g) promuove indagini e verifiche amministrative, avvalendosi del Segretario Comunale, sulla intera attività del Comune;
  - h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli Enti appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio;
  - i) collabora con il Revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti della istituzione;
    - l) promuove ed assume iniziative atte ad avere un costante controllo sugli uffici affinché svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  - m) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e regolamenti;
  - n) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale in applicazione dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto in materia di pari opportunità fra uomo e donna.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
  3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
  4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto, e dai regolamenti attribuzione quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.
  5. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
    - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
    - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e di protezione civile;
    - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti con tingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
 Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui sopra.

#### Art. 24 – Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a.** ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b.** ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrative del Comune;

- c. coordina le attività dei singoli Assessori;
- d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e. impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f. ha la facoltà di delega agli Assessori comunali;
- g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- h. convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i. adotta ordinanze ordinarie e straordinarie;
- l. Abrogato**
- m. emette provvedimenti esecutivi in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune
- n. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- o. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;
- p. fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissione della Giunta;
- q. Abrogato

#### Art. 25 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
  - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune,
  - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 26 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
  - a) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute; e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
  - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
  - d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
  - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
  - f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;
  - g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;
2. Il Sindaco: nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di Apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare la erogazione dei servizi alle esigenze complessive degli

utenti. In tali compiti può avvalersi della consultazione delle associazioni delle categorie interessate.

#### Art.27 – Deleghe di competenza e incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
2. Il Sindaco da' comunicazione al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge delle deleghe conferite.

#### Art.28 – Vicesindaco

1. Il vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 29 – Mozione di fiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## TITOLO 2°

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### Capo 1° - Segretario Comunale

##### Art. 30 – Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri previsti nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico – amministrativa degli uffici dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

##### Art. 31 – Attribuzioni gestionali

1 Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Stato ad organi istituzionali, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- A.** predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi istituzionali;
- B.** organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- C.** ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta, con possibilità di delega agli uffici competenti,
- D.** Abrogato;
- E.** presidenza delle commissioni di gara e di concorso con la assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- F.** Abrogato;
- G.** verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- H.** verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi proposto;
- I.** Abrogato;
- L.** Abrogato;
- M.** adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.

## Art. 32 – Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, a quelle esterne.
8. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

## Art. 34 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale. Cura altresì la verbalizzazione, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
1. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
2. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

## **Art. 34 bis Vice Segretario comunale**

- 1. La dotazione organica del personale può prevedere la figura del Vice Segretario.**
- 2. il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.**
- 3. Il Vice Segretario deve possedere gli stessi requisiti e titoli richiesti per l'accesso alla carriera del Segretario comunale.**
- 4. Il Vice Segretario è nominato con decreto del Sindaco tra i funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.**

## Capo 2° - uffici

## Art. 35 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti – obiettivo e per programmi,
  - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia

- decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### Art. 36 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### Art. 37 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento della struttura, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che dà esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello Stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
- a) strutture organizzative – funzionale,
  - b) dotazione organica,
  - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio,
  - d) diritti, doveri, sanzioni,
  - e) modalità organizzative della commissione di disciplina,
  - f) trattamento economico,
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente e con atto del Sindaco, salva preventiva deliberazione della Giunta autorizzativa, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire

#### Art. 37 bis

##### Attribuzione gestionale

1. La stipula dei contratti, trattandosi di attività gestionale è attribuita ai sensi del D.Lgs. 29/93 e s.m. ai dirigenti dell'Ente intendendosi per tali le figure massime apicali esistenti nell'Ente, ancorché non dirigenziali. In particolare stipuleranno i contratti i responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale – e il responsabile dell'Ufficio Ragioneria – ognuno per le materie di rispettiva competenza.

## TITOLO 3° SERVIZI

### Art. 38 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire preferibilmente tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio, di società a prevalente capitale pubblico locale o di società con partecipazione minoritaria.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra gestione in forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana o all'Unione di Comuni l'organizzazione e la gestione funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottima ed efficiente.

### Art. 39 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinate da appositi regolamenti.

### Art. 40 – Azienda Speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di amministrazione delle aziende.



## Art. 41 – Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al 1° comma determina, altresì, la dotazione organica, di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

## Art. 42 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Regolamento dell'istituzione di cui al precedente art. 41 disciplina i requisiti per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il numero, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

2. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

## Art. 43 – Nomina e revoca

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni.

2. Ai suddetti rappresentanti è esteso l'obbligo previsto dal 3° comma dell'art. 15 del presente Statuto.

## Art. 44 – Società a prevalente capitale locale

1. I servizi pubblici possono essere altresì gestiti a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Resta confermata la possibilità di partecipare per raggiungere finalità di rilievo generale, a società di capitale anche non aventi prevalente capitale pubblico locale.

#### Art. 45 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Comunità Montana e l'Unione di Comuni per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

### TITOLO 4°

#### CONTROLLO INTERNO

##### Art. 46 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti, contabili dovranno favorire una lettura per i programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

##### Art. 47 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le

modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il revisore del conto può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta o del Consiglio comunale e partecipa di diritto alle sedute di Giunta o di Consiglio nelle quali figurano all'Ordine del giorno il Bilancio di Previsione, il rendiconto consultivo ed il programma generale di indirizzo.

5. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta, lo stesso assolve le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di durata ed entro tale termine deve essere ricostituito.

In caso di non ricostituzione nel predetto termine si procede alla proroga secondo la disciplina degli artt. 2 e 55 del D.L. n° 293/94 convertito nella legge n° 444/94.

#### Art. 48 – Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) la qualificazione economica di costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

### **PARTE 2°**

#### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

##### TITOLO 1°

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### Capo 1° - Organizzazione territoriale

## Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

## Art. 50 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente diretta conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

## Art. 51 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiandola stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

## Art. 52 – Gemellaggio

1. Al fine di favorire la collaborazione tra enti locali il Comune può gemellarsi con altri Comuni italiani e stranieri. Le operazioni di gemellaggio saranno disciplinate da apposite convenzioni.

## Art. 53 – Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora ritenga non conveniente l'istituzione di azienda speciale e non opportuno avvalersi di altre forme organizzative per lo svolgimento di detti servizi.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## Art. 54 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

## Art. 55 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO 2°

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 56 - Partecipazione.

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

4. L'Amministrazione, inoltre, definisce con apposito regolamento le forme di consultazione più idonee per consentire alle associazioni di esprimere pareri su problemi specifici riguardanti i loro associati.

### Capo 1° - Iniziativa politica e amministrativa

## Art. 57 – Interventi nel processo amministrativo

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Un regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

3. Il regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti; nonché i tempi e modi per evadere dette istanze, richieste memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.

4. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

## Art. 58 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza e della risposta.

## Art. 59 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

## Art. 60 – Proposte

1. Il 5% dei cittadini aventi diritto al voto può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 gg. dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## Capo 2° - Associazionismo e partecipazione

### Art. 61 – La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e, allo scopo di programmare le proprie attività sul territorio di competenza, si avvale della collaborazione dei comitati di frazione, quali organi con funzioni consultive, secondo apposito regolamento che ne definisce la composizione, i poteri e le facoltà proprie di tale organo consultivo.

### Art. 62 – La partecipazione dei cittadini in libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini dell'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituiti è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e Regolamento.
2. La Giunta registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto o dall'atto costitutivo, gli organismi associativi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
3. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire, oltre che nei modi di cui al successivo art. 63 del presente Statuto, mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro subordinata alla determinazione con atto del Consiglio comunale, dei criteri di assegnazione.

## Art. 63 – Organismi di partecipazione

Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini dell'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente la rappresentazione degli interessi collettivi. L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interessediretto e le legittime istanze della popolazione colte mediante un'attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.

2. In particolare il Comune promuove gli organismi associativi come referenti dell'amministrazione comunale, secondo criteri che possono essere così riassunti:

- a) per materia
- b) per territorio
- c) per aggregazione di interesse

3. La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti, già riconosciute e operanti nel Comune o in parte di esso, o in un determinato settore di attività la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonché la presenza di competenze specifiche di forze culturali e sociali presenti nel territorio momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e di produttori.

Al regolamento viene rimandata la determinazione sui meccanismi e le modalità delle nomine, sulle norme per il funzionamento degli organi ed il finanziamento delle spese.

4. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

## Art. 64 – Incentivazione

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo della partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni e degli organismi della partecipazione attraverso una costante attività di informazione da raggiungere mediante l'invio anche su richiesta, di atti e documenti, individuati dal regolamento, riguardanti le materie del settore in cui operano, consultazioni periodiche su materie o su proposte del settore in cui operano, consultazioni periodiche su materie o su proposte di atti del Consiglio, individuati e specificati dal regolamento, riguardanti il settore di attività di ciascun organismo o associazione, nonché con forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di strutture o mezzi per le attività di istituto, compatibilmente con le risorse comunali, le cui modalità d'uso sono regolate da convenzioni, i cui contenuti di massima sono individuati dal regolamento.

## Art. 65 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.



2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento le materie e i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 66 – Effetti del referendum

1. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 67 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini del Comune, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottotrattati al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### Art. 68 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi un pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 07/07/90 n. 241.

### CAPO 3°

#### Difensore Civico

##### Art. 69 - Difensore civico della Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che determinerà con proprio Statuto: la nomina, l'incompatibilità e decadenza, i mezzi e le prerogative, i rapporti con il Consiglio, l'indennità di funzione, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della comunità stessa ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini del comprensorio.

### TITOLO 3°

#### FUNZIONE NORMATIVA

##### Art. 70 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettività conoscibilità.

##### Art. 71 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente Statuto.

5. Nelle formazioni dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della Delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettività conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 72 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste comma terzo

#### Art. 73 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. Le disposizioni di cui al Capo 2 della legge n. 81/93 recepite nel presente Statuto, sono applicabili, ai sensi dell'art. 32 della legge medesima dopo il rinnovo dell'Amministrazione che si effettuerà ai sensi della legge n. 81/1993.